**D.A. n. 258 /S.3/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

## L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche;

**VISTA** la direttiva di questo Assessorato prot. n. 7471 del 28 marzo 2023, secondo cui, in riferimento all'attività istruttoria declinata dall'art. 9 del D.P.R. 1199/1971, viene evidenziato l'obbligo degli enti vigilati di trasmettere, con immediatezza, gli atti relativi ai ricorsi proposti avverso i propri provvedimenti, rappresentando che la violazione di tale prescrizione, oltre a costituire fonte di grave pregiudizio per i ricorrenti, integra una grave inosservanza di legge, suscettibile di dar luogo all'attivazione di un apposito intervento sostitutivo da parte degli Uffici regionali deputati alla vigilanza, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

**VISTO** il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

**VISTA** la nota n. 6719/83.23.8 del 24.4.2025 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, acquisita al prot. n. 7495 del 28.4.2025, di trasmissione del parere interlocutorio n. 70/2025, con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa rileva l'inadempienza del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nel fornire una dettagliata relazione sul contenzioso di cui al ricorso straordinario al Presidente della Regione proposto da IMI costruzioni s.r.l. (affare n. 126/2023), con richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi da parte di questo Assessorato;

**VISTA** la nota, prot. n. 7538 del 28.4.2025, con la quale sono stati diffidati, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, il Sindaco e il Segretario Generale dei Barcellona Pozzo di Gotto a provvedere in merito, con la comminatoria dell'intervento sostitutivo in caso di inottemperanza, specificando che la relazione in questione, secondo quanto richiesto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, doveva "*anche precisare se le attività istruttorie - rese note da parte ricorrente mediante il deposito di una serie di atti ricevuti dall'ente locale, nel contesto dei quali si fa riferimento alla pendenza di procedimento di sanatoria edilizia e si richiede la trasmissione di ulteriori documenti ai fini della sua definizione – siano ancora in corso di espletamento ovvero si siano concluse con l'adozione di provvedimento finale";*

**CONSIDERATO** che risulta interamente decorso il termine assegnato senza che il Comune in questione abbia prodotto la relazione sopracitata, ragion per cui l'attività diffidatoria deve ritenersi disattesa;

**RITENUTO,** pertanto, di dover incaricare, in qualità di Commissario ad acta, un componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, di cui al citato D.D.G. n. 30 del 13.2.2024, presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di provvedere, in via sostitutiva, all'adempimento richiesto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere interlocutorio n. 70/2025;

**VISTO** il D.A. n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

**DECRETA**

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, il sig./dr. COCCO Giovanni (1962), componente dell'Ufficio Ispettivo di questo Dipartimento di cui al D.D.G. n. 30 del 13.2.2024, è nominato commissario ad acta presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) al fine di provvedere, in via sostitutiva, all'adempimento richiesto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere interlocutorio n. 70/2025.

Art. 2

Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto all'amministrazione interessata.

Art. 3

Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n 40 dell'8.6.2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento l'Amministrazione interessata potrà presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo 21/05/2025

L'Assessore
On.le dott. Andrea Barbaro Messina

ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
21.05.2025 11:17:51
GMT+02:00